

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI MILAZZO
Settore Gestione del Territorio



Prat. edilizia n. 8766

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 186/98

IL SINDACO

VISTA l'istanza presentata in data 14.04.1998 dalla "TERMICA MILAZZO s.r.l.", con sede in Sesto S. Giovanni (MI), Viale Italia n. 592, iscritta al Reg. delle Società del Tribunale di Monza al n. 54155 con codice fiscale 02370720969, a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Giordano Serena, intesa ad ottenere l'autorizzazione edilizia per i lavori di bonifica e ripristino ambientale dell'area attigua alla centrale di cogenerazione a ciclo combinato sita in Milazzo, localita' Bocca di Fiume;

VISTO il progetto dei lavori allegato alla superiore istanza, costituito da diciannove elaborati tecnici e relazione a firma dell'ing. Gianfranco PASSANISI di Siracusa, con cod. fisc. PSSGFR66R09C351D;

VISTO che copia del progetto, trasmesso con l'istanza di cui sopra, e' stata inviata all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - gruppo X, ai sensi dell'art. 17 D. L.vo 22/97 come modificato dal D. L.vo 389/97, con nota prot. n. 17701/3338 dell'08.05.1998, e che nessuna richiesta di modifiche, integrazioni o prescrizioni e' stata avanzata dalla Regione al Comune di Milazzo nei termini di legge;

VISTO che l'Ufficio Tecnico comunale ha reso in data 06.05.1998 parere favorevole sotto il profilo edilizio ed urbanistico;

VISTO che l'Ufficio Sanitario il 15.10.1998 ha reso parere favorevole ai soli fini igienico-sanitari;

VISTO il parere tecnico favorevole, reso in data 28.10.1998 con nota prot. n.6987, dal tecnico responsabile del procedimento funzionario direttivo Arch. Giuseppe Bonarrigo del Settore OO.PP. U.O. Igiene Pubblica e Tutela Ambientale, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

".....Considerato l'opportunita' che la ditta realizzatrice non appena iniziati i lavori e, comunque, con cadenza mensile comunichi a questo Ente la tipologia dei rifiuti

presenti nel sito in questione;

Considerato ancora che il progetto va' integrato con la espressa previsione a carico della richiedente che, ultimati i lavori di bonifica, proceda alla piantumazione di specie arboree autoctone di piccolo e medio fusto e, quelle previste nello studio di V.I.A. e, in quanto non evidenziate nel computo metrico estimativo;

Visto che l'intervento di bonifica proposto con il presente progetto comporta ai sensi del comma 7 dell'art. 17 del D.L. 5.2.1997 n. 22 "...dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla-osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica ...";

Visto il computo metrico estimativo trasmesso dalla ditta in data 27.10.1998, dal quale si evince che i lavori di bonifica vengono stimati in L. 2.848.058.125, oltre IVA;

Visto il programma dei lavori trasmesso dalla ditta in data 27.10.1998, con il quale i lavori per la realizzazione delle opere di bonifica del sito de quo vengono stimati in mesi 16;

Ritenuto che per l'esecuzione del progetto medesimo questo Ente ai sensi del comma 4 dell'art. 17 del D.L. 22/97 dovra':

- fissare i tempi di esecuzione che possono stimarsi in mesi 16 (sedici) piu' eventuale periodo che si dovesse rendere necessario in funzione dei risultati delle analisi chimiche e/o imprevisti;
- stabilire le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. L'importo di tali garanzie puo' ricavarsi dal costo presunto per la realizzazione dell'intervento che e' pari a L. 2.848.058.125";

VISTO che la Commissione edilizia comunale ha espresso nella seduta del 12.11.1998, con decisione n. 114, sotto il profilo edilizio-urbanistico, parere favorevole con le prescrizioni e condizioni di cui al parere del Settore OO.PP. U.O. Igiene Pubblica e Tutela Ambientale reso con nota prot. 6987 del 28.10.1998;

VISTO il PRG del Comune, approvato con prescrizioni dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Decreto n. 958/89 del 24.7.1989;

VISTO che la Societa' richiedente ha titolo per ottenere la chiesta autorizzazione, come comprovato dalla documentazione in atti;

VISTO che l'intervento proposto rientra tra quelli assentibili con autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10 agosto 1985, n. 37;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti;

VISTI i Regolamenti comunali di edilizia, di igiene e di Polizia Urbana;

VISTE le ll.rr. 31.3.1972 n.19 e 26.5.1973 n.21;

VISTE le leggi 17.8.1942 n. 1150 e 6.8.1967 n.765;

VISTA la legge 28.1.1977 n. 10 e successive modifiche;

VISTA la l.r. 27.12.1978 n. 71 e successive modifiche;

VISTA la l. 28.2.1985 n.47 e successive modifiche;

VISTA la l.r. 10.8.1975 n. 37 e successive modifiche;

VISTO il D. L.vo 5.2.1997 n.22;

VISTO il D. L.vo 8.11.1997 n. 389;

VISTO il D.P.R. 24.5.1988 n. 239;



RITENUTO di poter procedere al rilascio della richiesta autorizzazione;

A U T O R I Z Z A

la "TERMICA MILAZZO s.r.l.", con sede in Sesto S. Giovanni (MI), Viale Italia n. 592, iscritta al Reg. delle Società del Tribunale di Monza al n. 54155 con codice fiscale 02370720969, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, per i lavori di bonifica e ripristino ambientale dell'area attigua alla centrale di cogenerazione a ciclo combinato in Milazzo, localita' Bocca di Fiume, secondo le CONDIZIONI e le PRESCRIZIONI di cui alla nota prot. 6987 del 28.10.1998 del Settore OO.PP. U.O. Igiene Pubblica e Tutela Ambientale, riportate in narrativa, alle quali la Società dovrà scrupolosamente attenersi.

Per il resto i lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto ed alla relazione tecnica specificati in premessa, di cui copia è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'autorizzazione stessa è soggetta alle prescrizioni, obblighi, termini e condizioni che seguono, ai quali la Società titolare è tenuta ad uniformarsi.

ARTICOLO 1

Nel corso dei lavori non dovrà assolutamente procedersi alla esecuzione di opere diverse da quelle indicate nel progetto approvato.

ARTICOLO 2

L'autorizzazione non incide sulla titolarità della proprietà

dell'immobile o di altri diritti reali relativi allo stesso. Essa, inoltre, non assorbe eventuali autorizzazioni, nullatenente, pareri, etc. che le leggi ed i regolamenti vigenti prescrivono per l'esecuzione delle opere come sopra autorizzate; atti e provvedimenti di cui la ditta dovrà necessariamente munirsi prima dell'inizio dei lavori.

ARTICOLO 3

La presente autorizzazione ha la validità di mesi 16 (sedici) decorrenti dalla data di rilascio, entro cui i lavori devono essere ultimati.

Le date di INIZIO e FINE LAVORI devono essere comunicate a questo Comune, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - gruppo X - e alla Provincia Regionale di Messina, mediante lettera raccomandata a.r.

La comunicazione di inizio lavori deve essere sottoscritta dal DIRETTORE e dall'ASSUNTORE dei lavori, per accettazione. Nel cantiere, in posizione ben visibile al pubblico, deve essere affissa una tabella indicante il numero, la data e l'oggetto della presente autorizzazione, nonché la Società intestataria, il Direttore e l'Assuntore dei lavori. Codesta Società, non appena iniziati i lavori e comunque con cadenza mensile, dovrà comunicare a questo Ente la tipologia dei rifiuti presenti nel sito oggetto dei lavori.

ARTICOLO 4

La Società titolare della presente autorizzazione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamenti nazionali o locali vigenti in materia di edilizia, di urbanistica, di igiene e di polizia urbana che, anche se qui non espressamente riportate, si intendono richiamate e vincolanti.

La Società è tenuta, se ed in quanto ricorre il caso, all'osservanza della L. 31.3.1968 n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni; della L. 5.3.1990 n. 46 per la sicurezza degli impianti e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 6.12.1991 n. 447); della L. 9.1.1991 n. 10 recante norme in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici e relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 26.8.1993 n. 412; del D.L. 14.8.1996 n. 494 per l'attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. La Società è, altresì, tenuta alla piena e completa osservanza della L. 5.11.1971 n. 1086 relativa alle norme tecniche per la disciplina delle opere in c.a., della Legge 2.2.1974 n. 64, riguardante le costruzioni in zona sismica. In particolare la Società è tenuta prima dell'avvio delle opere strutturali a presentare a questo Comune copia del progetto urbanistico allegato al provvedimento di cui all'art. 18 della legge 64/1974 per la verifica di rispondenza.



ARTICOLO 5

La Società' dovrà prestare polizza fidejussoria quale garanzia finanziaria, a favore della Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente Gruppo X -, dell'importo di L. 2.848.058.125. Tale polizza dovrà essere consegnata in originale alla predetta Regione e copia conforme della stessa, per conoscenza, dovrà essere prodotta in uno con l'inizio dei lavori a questo Ente.
Detta polizza potrà essere svincolata dopo l'ultimazione dei lavori di bonifica che dovrà essere attestata come prescritto dall'art. 17 del D. L.vo n. 22/97, da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia Regionale di Messina.

ARTICOLO 6

L'occupazione di spazi pubblici per il deposito temporaneo di materiale edilizio deve essere sempre autorizzato dal Comune. Per quanto attiene la recinzione e la sicurezza del cantiere si fa espresso rinvio alle norme sulla sicurezza del lavoro ed al vigente Regolamento edilizio comunale.
Comunque, prima dell'avvio del cantiere, e nel caso in cui lo stesso comporti l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi, e' necessario avanzare al Comune - Settore Tutela dell'Ambiente - apposita istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal quarto comma dell'art. 1 del DPCM 1.03.1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

dalla Residenza Municipale, li' 25 NOV. 1998

IL SINDACO
(Avv. Carmelo PINO)

